M.M. no. 53 concernente la ratifica della Convenziona tra il Comune di Locarno (Corpo civili pompieri) e la Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) Società Anonima relativa a prestazioni di servizi di difesa per la gestione di eventi sulla struttura ferroviaria della tratta Locarno – Camedo

Locarno, 13 gennaio 2023

Al Consiglio Comunale

Locarno

Egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri Comunali,

con il presente Messaggio Municipale sottoponiamo alla vostra attenzione la Convenzione in oggetto, concernente la fornitura di prestazioni (e la presa a carico dei rispettivi costi) per i servizi di difesa per la gestione di eventi su impianti ferroviari sulla tratta Locarno – Camedo.

Nell'ambito della sicurezza sulle linee ferroviarie, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), ha pubblicato, con effetto al 1° gennaio 2014, l'**Ordinanza sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OMD).** Questo strumento giuridico prevede tutta una serie di misure organizzative e formative che vede coinvolti i gestori dell'infrastrutture (GI) e i servizi della difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari, vale a dire i pompieri.

Benché con qualche anno di ritardo dall'entrata in vigore dell'OMD, il Corpo civici pompieri di Locarno (CCPL) è stato coinvolto dalla direzione delle Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) Società Anonima per la concretizzazione dei dettami previsti dalla normativa federale. In questo senso si sono svolte diverse riunioni con i servizi cantonali preposti, la direzione delle FART e con il Comandante del CCPL.

In questo ambito, due distinte convezioni sono già state sottoscritte dalle FART: una con il Centro di formazione IFA di Balsthal (SO), riconosciuto dalle imprese di trasporto ferroviario svizzere e abilitato alla formazione specifica alla lotta contro gli incendi su sedime ferroviario; l'altra con il Cantone. Quest'ultima disciplina la fornitura di prestazioni e l'assunzione dei costi per gli interventi sugli impianti ferroviari del GI (traffico viaggiatori, inclusi i lavori di manutenzione e di costruzione), definisce – in particolare – la portata e la qualità delle prestazioni di mantenimentodi cui all'OMD, regola la collaborazione con i corpi pompieri, stabilisce le procedure in caso di evento e definisce, infine, le modalità di finanziamento e di fatturazione delle prestazioni.

Con la conclusione delle convenzioni trovano adempimento l'articolo 32*a* Legge sulle ferrovie e l'OMD.

Grazie alla sottoscrizione delle predette convenzioni, attualmente le FART dispongono di uno strumento che definisce e regola i reciproci diritti e obblighi con il Cantone e con il Centro di formazione IFA di Balsthal in caso di eventi sulle linee e infrastrutture ferroviarie.

Mediante risoluzione governativa del 13 luglio 2022 (allegato 1), il Consiglio di Stato (CdS) ha attribuito al CCPL – conformemente all'art. 2 lett. d) e 13 cpv. 2 dell'OMD – i compiti di servizio di difesa per l'integrità della linea ferroviaria delle FART. Ciò stante, anche i rapporti tra le FART e il CCPL devono essere oggetto di uno specifico accordo che regoli, nel dettaglio, il rapporto tra il GI e il servizio di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari. Da qui, la volontà di sottoscrivere una specifica convenzione tra il Comune di Locarno e le FART concernente la fornitura di prestazioni e l'assunzione dei costi per i preparativi dei servizi di difesa per la gestione di eventi su impianti ferroviari sulla tratta ferroviaria delle Centovalli (Locarno – Camedo).

Considerati i tempi tecnici necessari per la discussione in seno al Consiglio Comunale e rispettivamente l'esigenza di potere garantire già per l'anno 2023 le necessarie basi contrattuali, con la direzione delle FART e sulla scorta delle indicazioni dell'Ufficio giuridico, è stato convenuto il seguente *iter*:

- 1. sottoscrizione di una convezione valevole limitatamente per l'anno 2023, con importo e durata in rispetto delle competenze municipali (allegato 2);
- 2. allestimento del presente messaggio volto ad ottenere l'approvazione per la sottoscrizione della convezione a tempo indeterminato, con effetto al 1° gennaio 2024 (allegato 3);

Di recente, Comune e FART hanno quindi concluso la convenzione valida per l'anno 2023. Alfine di garantire la necessaria base legale anche nel medio/ lungo termine, va quindi firmato l'accordo qui in discussione.

La delega in favore del Municipio prevede un impegno massimo annuo derivante da convenzioni di CHF 50'000.— e una durata massima di 2 anni (art. 5a cpv. 1 RALOC; art. 193a cpv. 3 LOC). Ai termini dell'accordo in esame, gli importi in capo al CCPL (e quindi al Comune di Locarno) sono nell'ordine di ca. CHF 15'000.—1'anno. La durata è prevista essere indeterminata. Da qui la necessità di sottoporre alla vostra attenzione l'accordo mediante il presente Messaggio Municipale, per approvazione (e successivo iter di pubblicazione fino alla ratifica da parte della Sezione Enti Locali).

Come per l'accordo per l'anno 2023, anche la redazione della bozza di convezione è stata dapprima sottoposta al nostro Ufficio giuridico e in seguito discussa e condivisa con la direzione delle FART.

Al fine di assicurare una formazione continua ai nostri militi nell'ambito della rete ferroviaria delle FART, con quanto proposto si ritiene di soddisfare le condizioni imposte dall'OMD e dalla specifica convenzione tra il cantone e le FART.

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in quanto precede, resta a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni e vi invita a voler risolvere:

- 1. È approvata la convenzione tra il Comune di Locarno e la Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) Società Anonima concernente la fornitura di prestazioni e l'assunzione dei costi per i preparativi dei servizi di difesa per la gestione di eventi su impianti ferroviari sulla tratta ferroviaria delle Centovalli (Locarno–Camedo), come da progetto allegato al messaggio;
- 2. Il Municipio di Locarno è autorizzato a sottoscrivere la convezione di cui alla cifra n. 1 che precede;
- 3. La convenzione entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio comunale di Locarno e della Sezione cantonale degli Enti locali (SEL), previa ratificazione da parte di Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) Società Anonima;
- 4. Il Municipio è autorizzato ad intraprendere tutti i passi necessari per la sua formalizzazione.

Con la massima stima,

Per il Municipio

Il Sindaco Il Segretario

ing. Alain Scherrer avv. Marco Gerosa

Allegati:

- risoluzione Consiglio di Stato 13 luglio 2022 (allegato 1);
- convenzione Comune di Locarno FART per l'anno 2023 (allegato 2);
- convenzione Comune di Locarno FART a tempo indeterminato, dal 1.1.2024.

Questo Messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della gestione e alla Commissione della legislazione.

Numero **3695**

fr

0

Bellinzona

13 luglio 2022

Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona

telefono +41 91 814 41 11 fax +41 91 814 44 35

e-mail can@ti.ch web www.ti.ch Repubblica e Cantone

Ticino

Il Consiglio di Stato

Richiamata l'Ordinanza sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari OMD, che richiede ai gestori dell'infrastruttura di stipulare con i Cantoni delle convenzioni volte a disciplinare le prestazioni di mantenimento dei servizi di difesa - corpi pompieri e servizi di difesa chimica;

osservata la conseguente necessità di designare i servizi di difesa incaricati di gestire gli eventi che si verificano sugli impianti ferroviari, di stipulare delle convenzioni che disciplinano le prestazioni di mantenimento e di garantire che tali prestazioni siano fornite;

ritenuta la tempistica imposta per l'interventistica sugli impianti ferroviari e la necessità di disporre del numero necessario di addetti mobilitati adeguatamente formati ai sensi dell'OMD:

preso atto della richiesta delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) SA, datata 14 febbraio 2022, con la quale le FART segnalavano al servizio di contatto e coordinamento cantonale per l'OMD la propria disponibilità e collaborazione a redigere la convenzione di cui all'art. 3 OMD, allo scopo di disporre della medesima sottoscritta dalle parti;

osservato che attraverso l'impianto ferroviario delle FART non vengono trasportate merci pericolose, che le FART non dispongono di un servizio di difesa dell'impresa e che per il servizio di difesa delle FART rientra in linea di conto il Corpo Civici Pompieri Locarno;

preso atto degli incontri avvenuti tra le parti interessare, in particolare i rappresentanti delle FART, del Corpo Civici Pompieri Locarno, dell'Ufficio della difesa contro gli incendi, della Sezione della mobilità e della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo in qualità di servizio di contatto e coordinamento ai sensi dell'OMD;

visti l'OMD, la Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura e i relativi Regolamenti di applicazione cantonali;

sentiti il preavviso della Commissione Consultiva del Fondo Incendi, la Divisione dell'ambiente e la Divisione delle risorse;

su proposta del Dipartimento del territorio e del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

risolve:



RG n. 3695 del 13 luglio 2022

- La bozza di Convenzione annessa tra il Cantone Ticino e le FART, secondo l'OMD, è approvata.
- Conformemente alla convenzione di cui al punto 1, il Corpo Civici Pompieri Locarno è definito quale corpo pompieri ai sensi dell'art. 2 lett. d) e 13 cpv. 2 per la difesa dell'impianto ferroviario delle FART.
- 3. Il Corpo Civici Pompieri Locarno è tenuto a curare e assicurare la partecipazione dei propri militi, chiamati a intervenire sull'impianto ferroviario delle FART, alla formazione prevista secondo OMD e di annunciare annualmente, i nominativi dei partecipanti a tale formazione.
- 4. La partecipazione dei militi alla formazione di cui al punto 3. viene coordinata secondo le norme e i contratti vigenti con la Federazione Pompieri Ticino (FPT).
- 5. La FPT fornisce annualmente, al Servizio di contatto e di coordinamento cantonale designato ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 OMD, la lista dei nomi dei militi pompieri che hanno partecipato alla formazione secondo OMD.
- 6. I Direttori della Divisione dell'ambiente e della Divisione delle risorse sono autorizzati a sottoscrivere la convenzione annessa, fermo restando le indicazioni e le condizioni riportate nei considerandi.
- 7. Contro la presenta decisione può essere presentato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione.
- 8. Comunicazione:
 - Federazione Pompieri Ticino, per il tramite del Direttore (nelson.ortelli@pompieriticino.ch)
 - Comando del Corpo Civici Pompieri Locarno (zamboni.alain@locarno.ch)
 - Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
 - Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
 - Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
 - Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
 - Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
 - Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
 - Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)

Presidente

- Commissione Consultiva del Fondo Incendi tramite il Segretario (dfe-udci@ti.ch)
- Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Allegato: citato

ti





Convenzione

tra il

Comune di Locarno

rappresentato dal

Municipio di Locarno

Corpo civici pompieri di Locarno

(CCPL)

e la

Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) Società Anonima

rappresentata dalla

Direzione FART

concernente

la fornitura di prestazioni e l'assunzione dei costi per i preparativi dei servizi di difesa per la gestione di eventi su impianti ferroviari sulla tratta ferroviaria delle Centovalli (Locarno–Camedo) per l'anno 2023

Indice

| | | Pagina |
|-----|---|-------------|
| 1. | Scopo della Convenzione | 4 |
| 2. | Gestione interventi | 4 |
| | Principio | 4 |
| 3. | Definizione compiti | 4 |
| | 3.1 Per l'area delle installazioni3.2 Linea ferroviaria | 4 |
| 4. | Formazione ed esercitazioni | 5 |
| | 4.1 Piano di formazione4.2 Esercitazioni e controlli4.3 Costi per formazione e le esercitazioni | 5 5 5 |
| 5. | Competenze in caso di intervento | 5 |
| | In Generale | 5 |
| 6. | Equipaggiamento e manutenzione, infrastrutture | 6 |
| | 6.1 Acquisto e gestione del materiale | 6 |
| 7. | Finanziamento | 6 |
| | 7.1 Spese per formazione di base, formazione continua ed esercitazioni7.2 Elaborazione piani d'intervento7.3 Fatturazione e condizioni di pagamento | 6 6 7 |
| 8. | Responsabilità e assicurazione | 7 |
| 9. | Disposizioni finali ed entrata in vigore | 7 |
| 10. | Allegati | 9 |

Richiamate le seguenti basi legali:

- Ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari del 20 agosto 2013 (OMD);
- Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (LLI);
- Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998 (RLLI);
- Regolamento sulla protezione della popolazione del 18 ottobre 2017 (RProtPop);
- Decreto esecutivo concernente le indennità ai militi pompieri del Cantone Ticino del 21 dicembre 1994 e successive modifiche;
- Regolamento del Corpo pompieri di Locarno del 27 giugno 1988;
- Ordinanza municipale che stabilisce le tasse e le tariffe per prestazioni particolari del Corpo pompieri del 1° marzo 2010;
- Regolamenti della Coordinazione svizzera dei pompieri;
- Convenzione tra il Cantone Ticino, rappresentato dal Consiglio di Stato tramite la Divisione delle risorse e la Divisione dell'ambiente, 6500 Bellinzona e la Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART), Società anonima, rappresentata da Direzione FART, concernente la fornitura di prestazioni e l'assunzione dei costi di mantenimento dei servizi di difesa per la gestione di eventi su impianti ferroviari sulla tratta della ferrovia delle Centovalli (Locarno-Camedo) del 26 luglio 2022.
- La Legge federale sulle ferrovie, art. 51 cpv. 1.

Le parti intendono regolare l'attività del CCPL per i preparativi in caso di interventi di salvataggio e spegnimento sulle strutture fisse e mobili della linea ferroviaria delle Centovalli (Locarno – Camedo), di seguito linea o tratta ferroviaria.

1. Scopo della Convenzione

La presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare:

- la fornitura delle prestazioni in caso di eventi sulla linea ferroviaria Locarno-Camedo, segnatamente i preparativi di salvataggio di persone e cose (beni mobili e immobili) nonché di spegnimento tramite il CCPL;
- i termini della collaborazione tra il CCPL e le FART, definendo:
 - i criteri della formazione necessaria ai preparativi per l'intervento lungo la tratta ferroviaria e
 - il piano d'allarme (piano d'intervento):
- i criteri d'assunzione dei costi (modalità di finanziamento, di fatturazione e indennizzo);
- le attrezzature necessarie al CCPL per l'intervento, regolando la loro fornitura, la manutenzione e il loro impiego.

2. Gestione interventi

Principio

L'organizzazione in caso di evento è definita dai piani d'intervento elaborati dal CCPL, e approvati dalle FART, con il coinvolgimento dei partner del soccorso: Polizia cantonale, Servizio ambulanza Locarnese e valli (SALVA), Polizia comunale Locarno (Polcom), Azienda comunale acqua potabile Locarno (ACAPL).

Per la conduzione dell'intervento fa stato il RProtPop.

3. Definizione compiti

3.1 Per l'area delle installazioni

Il CCPL interviene, per tutto quanto rientra nelle sue competenze, in analogia all'art. 4 dell'OMD, nel rispetto dei regolamenti della Coordinazione svizzera pompieri e di ogni altra norma approvata dalla competente Autorità (art. 14 cpv. 1 LLI).

3.2 Linea ferroviaria

Intervento del CCPL

L'intervento del CCPL (Centro di soccorso cantonale categoria A) sulla linea ferroviaria avviene nel rispetto dei regolamenti in vigore e si basa costantemente sulla missione del pompiere, e meglio:

- mettere in sicurezza le forze d'intervento;
- salvare vite umane;
- tenere (spegnere il più rapidamente possibile per salvaguardare le infrastrutture fisse e mobili e limitare le ripercussioni di incendi e altri eventi);
- proteggere (infrastrutture fisse e mobili);
- gestire l'evento.

4. Formazione ed esercitazioni

4.1 Piano di formazione

Il CCPL garantisce che i loro militi dispongano delle necessarie conoscenze in materia ferroviaria e conoscano le particolarità locali (conoscenza del territorio). A questo proposito, i militi del CCPL effettuano, nel rispetto delle direttive della Coordinazione svizzera pompieri e della legislazione federale in materia di ferrovie in vigore, una formazione ai sensi dell'OMD (allegato 1, art. 2), adeguata alle particolari condizioni d'intervento in presenza di corrente, lungo la linea e nelle gallerie ferroviarie della tratta ferroviaria. Il contenuto della formazione è definito in modo da garantire la corretta esecuzione dei compiti durante l'intervento.

La Direzione FART definisce un piano specifico di formazione e di aggiornamento nell'ambito della lotta contro gli incendi per il suo personale interessato. Al CCPL può eventualmente essere richiesta dalle FART una consulenza. Qualora una parte di istruzione coinvolga un servizio pompieristico, questo viene impartito dal CCPL.

Il CCPL redige il piano di formazione per i propri militi e lo inoltra per iscritto alle FART. Il piano comprende l'istruzione pompieristica specifica e l'istruzione per la protezione della respirazione.

Allo scopo di conoscere le condizioni locali in sotterraneo, sono programmati sopralluoghi con i quadri del CCPL.

4.2 Esercitazioni e controlli

Il CCPL organizza e coordina le esercitazioni tecniche e pratiche e i controlli obbligatori, allo scopo di testare il grado di preparazione dei propri militi e del personale FART interessato e di verificare l'efficienza delle attrezzature e l'adeguatezza dei piani d'intervento.

Il personale delle FART interessato partecipa, in accordo con il CCPL, a tali esercitazioni e collabora nello svolgimento dei controlli.

Il CCPL collabora e coinvolge nelle sopraccitate attività i rappresentanti delle FART. Per eventuali altre collaborazioni è necessario il consenso delle FART.

Per ogni esercizio svolto verrà presentato un Rapporto riassuntivo all'attenzione delle FART.

4.3 Costi per formazione e le esercitazioni

Per i costi fa stato quanto descritto al capitolo 7 della presente Convenzione.

Competenze in caso di intervento

In Generale

Il comando, in caso di intervento, in ossequio all'art. 9 del RProtPop è di competenza della Polizia cantonale.

Secondo quanto previsto dalla LLI, dal RLLI e dal Regolamento del Corpo pompieri di Locarno, il CCPL gestisce interventi quali: salvataggio, incendio, interventi tecnici e antinguinamento.

Il posto di comando, di principio, ha sede presso il Posto comando mobile (PCM) del CCPL.

Il responsabile della sicurezza FART e un suo sostituto, sono a conoscenza di tutte le prescrizioni e procedure da rispettare, rispettivamente da adottare in caso d'intervento. Egli, rispettivamente il suo sostituto, è la persona competente e di riferimento nei rapporti con il CCPL.

6. Equipaggiamento e manutenzione, infrastrutture

6.1 Acquisto e gestione del materiale

6.1.1 Manutenzione e deposito

Il CCPL è responsabile della manutenzione e del deposito delle attrezzature e degli equipaggiamenti. Il CCPL è tenuto a conservare in perfetto stato le attrezzature e l'equipaggiamento messi a disposizione. Esso è responsabile della custodia degli effetti affidatigli. In caso di danneggiamento dovuto ad incuria o negligenza, il CCPL è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla sostituzione del materiale.

7. Finanziamento

Sulla base del Regolamento del Corpo pompieri di Locarno sono stati concordati tra le FART e il CCPL i contributi globali per ogni singola voce, così come esposti negli allegati A e B della presente convenzione (cfr. art. 9). Tali importi, posti a carico delle FART, sono da intendere quale indennizzo per garantire le necessarie prestazioni del CCPL conformemente a quanto disposto all'art. 3 che precede,

I predetti importi potranno essere adeguati previa consultazione e accordo delle FART in presenza di comprovati e giustificati motivi (segnatamente nuove tecniche d'intervento).

7.1 Spese per formazione di base, formazione continua ed esercitazioni

I costi, in capo alle FART, a titolo di formazione di base e continua e per esercitazioni sono descritti nell'allegato A, comprensivo delle seguenti istruzioni:

- istruzione quadri del CCPL;
- istruzione militi del CCPL (formazione di base, formazione continua, esercitazioni, formazione APR, impiego nell'ambito ferroviario e istruzioni supplementari);
- visite regolari delle infrastrutture ferroviarie.

7.2 Elaborazione piani d'intervento

I costi annuali per l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani d'intervento, presi a carico dalle FART, sono descritti nell'allegato B.

In esso sono contenute le seguenti prestazioni:

- elaborazione piani e relativa messa a giorno;
- riunione di organizzazione con le FART e i partner del soccorso, esclusi i loro oneri per la messa a disposizione del corrispondente personale.

7.3 Fatturazione e condizioni di pagamento

Il CCPL fattura le sue prestazioni alle FART entro fine novembre.

Il pagamento va effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'invio della fattura.

In caso di contestazioni, le parti si impegnano a risolvere le opposizioni privilegiando la via extra-giudiziaria. Sussidiariamente, potranno far valere i propri diritti presso le competenti sedi giudiziarie.

8. Responsabilità e assicurazione

La responsabilità per eventuali danni causati a terzi nell'ambito di un'esercitazione o di un intervento congiunto è retta dalle disposizioni di legge.

La copertura assicurativa del personale compete alle singole parti.

9. Disposizioni finali ed entrata in vigore

La presente Convenzione è approvata dal Municipio di Locarno con risoluzione municipale n° 3241 del 04.10.2022

La presente Convenzione entra in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2023 e ha una durata fino al 31 dicembre 2023.

Qualora sorgessero tra le parti delle divergenze in merito all'interpretazione della convenzione ed attuazione presenti accordi, le parti si adopereranno per una soluzione transattiva, che tenga conto dello spirito e della portata degli accordi stessi.

La convenzione è redatta in 4 (quattro) esemplari.

Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) SA

Per le FART

Il Direttore

Claudio Blotti

Il Capo Dipartimento delle finanze e del marketing Moreno Storni

COMUNE DI LOCARNO

Per il Municipio

Il Sindaco

Locarno, 76.10.2022

Il Corpo Civici Pompieri di Locarno

Il Comandante:

Corpo Civici Pompieri

Il Segretario:

10. Allegati

Allegato A

| REGOLAMENT | O DEL | CORPO F | OMPIERI DEL COMUNE DI LOCARNO (RCPCL) |
|---------------|------------|-------------|---|
| | base | Aumento* | Arrotondamento |
| Dati base | CHF/h | 5.00% | CHF/h |
| milite | 29.30 | 30.77 | 30.75 |
| quadro | 33.00 | 34.65 | 34.65 |
| ufficiale | 35.70 | 37.49 | 37.30 |
| Manutenzione | 23.50 | 24.68 | 24.70 |
| * Conformemen | te all'art | . 22 cpv. 3 | 3 del RCPCL. Ultimo aggiornamento: 09.11.2010 |

| Corso annuale | formazi | one in a | mbito protezione | della respirazione (| APR) |
|----------------|---------|----------|------------------|----------------------|----------|
| Ore previste | 4.00 | | | | |
| | n° | h | CHF/h | | |
| Militi | 47.00 | 188.00 | 30.75 | CHF | 5'781.00 |
| Quadri | 13.00 | 52.00 | 34.65 | CHF | 1'801.80 |
| Ufficiali | 6.00 | 24.00 | 37.30 | CHF | 895.20 |
| Ripristino APR | 3.00 | 13.00 | 24.70 | CHF | 963.30 |
| | | | Totale | CHF | 9'441.30 |
| | | | Onere annuale | CHF | 9'441.30 |

| Importo annuale (art.7.1) | CHF | 9'441.30 |
|---------------------------|-----|----------|
|---------------------------|-----|----------|

Allegato B

| Importo annua | | | | CHE | 1,840.00 | | | | |
|---|------------|------------|---------------|-----|----------|--|--|--|--|
| | | | Onere annuale | CHF | 1'840.00 | | | | |
| | | | Totale | CHF | 1'840.00 | | | | |
| Comandante | n° 1.00 | h 20.00 | 92.00 | CHF | 1'840.00 | | | | |
| ORDINANZA MUNICIPALE CHE STABILISCE LE TASSE E LE TARIFFE PER PRESTAZIONI PARTICOLARI DEL CORPO POMPIERI, art.4 cpv.2 n° h CHF/h | | | | | | | | | |
| Elaborazione piani d'intervento | | | | | | | | | |

| Importo annuale (art.7.2) | CHF | 1'840.00 |
|---|-----|----------|
| · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |

| Importo annuale complessivo | CHF | 11'281.30 |
|-----------------------------|-----|-----------|
|-----------------------------|-----|-----------|

Dati aggiornati al: 18.10.2022





Convenzione

tra il

Comune di Locarno

rappresentato dal

Municipio di Locarno

Corpo civici pompieri di Locarno

(CCPL)

Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) Società Anonima

rappresentata dalla

Direzione FART

concernente

la fornitura di prestazioni e l'assunzione dei costi per i preparativi dei servizi di difesa per la gestione di eventi su impianti ferroviari sulla tratta ferroviaria delle Centovalli (Locarno–Camedo)

Indice

| | | Pagina |
|-----|--|--------|
| 1. | Scopo della Convenzione | 4 |
| 2. | Gestione interventi | 4 |
| | Principio | 4 |
| 3. | Definizione compiti | 4 |
| | 3.1 Per l'area delle installazioni | 4 |
| | 3.2 Linea ferroviaria | 4 |
| 4. | Formazione ed esercitazioni | 5 |
| | 4.1 Piano di formazione | 5 |
| | 4.2 Esercitazioni e controlli | 5 |
| | 4.3 Costi per formazione e le esercitazioni | 5 |
| 5. | Competenze in caso di intervento | 5 |
| | In Generale | 5 |
| 6. | Equipaggiamento e manutenzione, infrastrutture | 6 |
| | 6.1 Acquisto e gestione del materiale | 6 |
| 7. | Finanziamento | 6 |
| | 7.1 Spese per formazione di base, formazione continua ed esercitazioni | 7 |
| | 7.2 Elaborazione piani d'intervento | 7 |
| | 7.3 Rincaro | 7 |
| | 7.4 Fatturazione e condizioni di pagamento | 7 |
| 8. | Responsabilità e assicurazione | 7 |
| 9. | Disposizioni finali ed entrata in vigore | 8 |
| 10. | Allegati | 10 |

2022.12.15_convenzione indeterminata fart
Pagina 2 di 11

Richiamate le seguenti basi legali:

- Ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari del 20 agosto 2013 (OMD);
- Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (LLI);
- Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998 (RLLI);
- Regolamento sulla protezione della popolazione del 18 ottobre 2017 (RProtPop);
- Decreto esecutivo concernente le indennità ai militi pompieri del Cantone Ticino del 21 dicembre 1994 e successive modifiche;
- Regolamento del Corpo pompieri di Locarno del 27 giugno 1988;
- Ordinanza municipale che stabilisce le tasse e le tariffe per prestazioni particolari del Corpo pompieri del 1° marzo 2010;
- Regolamenti della Coordinazione svizzera dei pompieri;
- Convenzione tra il Cantone Ticino, rappresentato dal Consiglio di Stato tramite la
 Divisione delle risorse e la Divisione dell'ambiente, 6500 Bellinzona e la Società per le
 Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART), Società anonima, rappresentata da
 Direzione FART, concernente la fornitura di prestazioni e l'assunzione dei costi di
 mantenimento dei servizi di difesa per la gestione di eventi su impianti ferroviari sulla tratta
 della ferrovia delle Centovalli (Locarno-Camedo) del 26 luglio 2022.
- La Legge federale sulle ferrovie, art. 51 cpv. 1.

Le parti intendono regolare l'attività del CCPL per i preparativi in caso di interventi di salvataggio e spegnimento sulle strutture fisse e mobili della linea ferroviaria delle Centovalli (Locarno – Camedo), di seguito linea o tratta ferroviaria.

2022.12.15_convenzione indeterminata fart
Pagina 3 di 11

1. Scopo della Convenzione

La presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare:

- la fornitura delle prestazioni in caso di eventi sulla linea ferroviaria Locarno-Camedo, segnatamente i preparativi di salvataggio di persone e cose (beni mobili e immobili) nonché di spegnimento tramite il CCPL;
- i termini della collaborazione tra il CCPL e le FART, definendo:
 - i criteri della formazione necessaria ai preparativi per l'intervento lungo la tratta ferroviaria e
 - il piano d'allarme (piano d'intervento);
- i criteri d'assunzione dei costi (modalità di finanziamento, di fatturazione e indennizzo);
- le attrezzature necessarie al CCPL per l'intervento, regolando la loro fornitura, la manutenzione e il loro impiego.

2. Gestione interventi

Principio

L'organizzazione in caso di evento è definita dai piani d'intervento elaborati dal CCPL, e approvati dalle FART, con il coinvolgimento dei partner del soccorso: Polizia cantonale, Servizio ambulanza Locarnese e valli (SALVA), Polizia comunale Locarno (Polcom), Azienda comunale acqua potabile Locarno (ACAPL).

Per la conduzione dell'intervento fa stato il RProtPop.

3. Definizione compiti

3.1 Per l'area delle installazioni

Il CCPL interviene, per tutto quanto rientra nelle sue competenze, in analogia all'art. 4 dell'OMD, nel rispetto dei regolamenti della Coordinazione svizzera pompieri e di ogni altra norma approvata dalla competente Autorità (art. 14 cpv. 1 LLI).

3.2 Linea ferroviaria

Intervento del CCPL

L'intervento del CCPL (Centro di soccorso cantonale categoria A) sulla linea ferroviaria avviene nel rispetto dei regolamenti in vigore e si basa costantemente sulla missione del pompiere, e meglio:

- mettere in sicurezza le forze d'intervento;
- salvare vite umane:
- tenere (spegnere il più rapidamente possibile per salvaguardare le infrastrutture fisse e mobili e limitare le ripercussioni di incendi e altri eventi);
- proteggere (infrastrutture fisse e mobili);
- gestire l'evento.

4. Formazione ed esercitazioni

4.1 Piano di formazione

Il CCPL garantisce che i loro militi dispongano delle necessarie conoscenze in materia ferroviaria e conoscano le particolarità locali (conoscenza del territorio). A questo proposito, i militi del CCPL effettuano, nel rispetto delle direttive della Coordinazione svizzera pompieri e della legislazione federale in materia di ferrovie in vigore, una formazione ai sensi dell'OMD (allegato 1, art. 2), adeguata alle particolari condizioni d'intervento in presenza di corrente, lungo la linea e nelle gallerie ferroviarie della tratta ferroviaria. Il contenuto della formazione è definito in modo da garantire la corretta esecuzione dei compiti durante l'intervento.

La Direzione FART definisce un piano specifico di formazione e di aggiornamento nell'ambito della lotta contro gli incendi per il suo personale interessato. Al CCPL può eventualmente essere richiesta dalle FART una consulenza. Qualora una parte di istruzione coinvolga un servizio pompieristico, questo viene impartito dal CCPL.

Il CCPL redige annualmente il piano di formazione per i propri militi e lo inoltra per iscritto alle FART. Il piano comprende l'istruzione pompieristica specifica, l'istruzione per la protezione della respirazione ed è comprensivo dei sopralluoghi tecnici da svolgere a cadenza annuale, conformemente a quanto prescritto dalla cifra 2.3 dell'allegato 1 OMD (con relativo protocollo scritto).

Allo scopo di conoscere le condizioni locali in sotterraneo, sono programmati sopralluoghi con i quadri del CCPL.

4.2 Esercitazioni e controlli

A cadenza biennale il CCPL organizza e coordina le esercitazioni tecniche e pratiche e i controlli obbligatori, allo scopo di testare il grado di preparazione dei propri militi e del personale FART interessato e di verificare l'efficienza delle attrezzature e l'adeguatezza dei piani d'intervento.

Il personale delle FART interessato partecipa, in accordo con il CCPL, a tali esercitazioni e collabora nello svolgimento dei controlli.

Il CCPL collabora e coinvolge nelle sopraccitate attività i rappresentanti delle FART. Per eventuali altre collaborazioni è necessario il consenso delle FART.

Per ogni esercizio svolto verrà presentato un Rapporto riassuntivo all'attenzione delle FART.

4.3 Costi per formazione e le esercitazioni

Per i costi fa stato quanto descritto al capitolo 7 della presente Convenzione.

5. Competenze in caso di intervento

In Generale

Il comando, in caso di intervento, in ossequio all'art. 9 del RProtPop è di competenza della Polizia cantonale.

2022.12.15_convenzione indeterminata fart
Pagina 5 di 11

Secondo quanto previsto dalla LLI, dal RLLI e dal Regolamento del Corpo pompieri di Locarno, il CCPL gestisce interventi quali: salvataggio, incendio, interventi tecnici e antinguinamento.

Il posto di comando, di principio, ha sede presso il Posto comando mobile (PCM) del CCPL.

Il responsabile della sicurezza FART e un suo sostituto, sono a conoscenza di tutte le prescrizioni e procedure da rispettare, rispettivamente da adottare in caso d'intervento. Egli, rispettivamente il suo sostituto, è la persona competente e di riferimento nei rapporti con il CCPL.

6. Equipaggiamento e manutenzione, infrastrutture

6.1 Acquisto e gestione del materiale

6.1.1 Fornitura di attrezzature e dell'equipaggiamento di base

Il CCPL sottopone alle FART le richieste di fornitura secondo i termini previsti per l'allestimento delle convenzioni quadriennali sulle prestazioni per l'infrastruttura ferroviaria.

Le FART mettono a disposizione del CCPL, a proprie spese, tutto lo specifico materiale tecnico (in particolare attrezzature, veicoli ed equipaggiamenti) necessario agli scopi di cui all'art. 3; i costi di acquisto e di formazione (sia di base che continua) relativa al loro utilizzo sono assunti dalle FART.

Per quanto concerne la parte tecnica, le FART possono far capo al CCPL per l'elaborazione dei moduli d'offerta che, ai sensi della LCPubb, si rendono necessari per l'acquisto del materiale e mandati; la parte amministrativa compete invece alle FART.

Le delibere per la fornitura di attrezzature, equipaggiamento e mandati sono di competenza dalle FART, sentito il preavviso del CCPL.

Il materiale acquistato dalle FART è messo a disposizione per tutte le attività del CCPL e deve essere mantenuto in stato di prontezza d'intervento.

6.1.2 Manutenzione e deposito

Il CCPL è responsabile della manutenzione e del deposito delle attrezzature e degli equipaggiamenti. Il CCPL è tenuto a conservare in perfetto stato le attrezzature e l'equipaggiamento messi a disposizione. Esso è responsabile della custodia degli effetti affidatigli. In caso di danneggiamento dovuto ad incuria o negligenza, il CCPL è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla sostituzione del materiale.

7. Finanziamento

Sulla base del Regolamento del Corpo pompieri di Locarno sono stati concordati tra le FART e il CCPL i contributi globali annuali per ogni singola voce, così come esposti negli allegati A e B della presente convenzione (cfr. art. 9). Tali importi, posti a carico delle

FART, sono da intendere quale indennizzo per garantire le necessarie prestazioni del CCPL conformemente a quanto disposto all'art. 3 che precede,

I predetti importi potranno essere adeguati previa consultazione e accordo delle FART in presenza di comprovati e giustificati motivi (segnatamente nuove tecniche d'intervento).

7.1 Spese per formazione di base, formazione continua ed esercitazioni

I costi, in capo alle FART, a titolo di formazione di base e continua e per esercitazioni sono descritti nell'allegato A, comprensivo delle seguenti istruzioni:

- istruzione quadri del CCPL;
- istruzione militi del CCPL (formazione di base, formazione continua, esercitazioni, formazione APR, impiego nell'ambito ferroviario e istruzioni supplementari);
- visite regolari delle infrastrutture ferroviarie.

7.2 Elaborazione piani d'intervento

I costi annuali per l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani d'intervento, presi a carico dalle FART, sono descritti nell'allegato B.

In esso sono contenute le seguenti prestazioni:

- elaborazione piani e relativa messa a giorno;
- riunione di organizzazione con le FART e i partner del soccorso, esclusi i loro oneri per la messa a disposizione del corrispondente personale.

7.3 Rincaro

L'adeguamento al rincaro degli importi per le prestazioni previste dagli art. 7, 7.1 e 7.2 avviene secondo quanto stabilito dall'art. 22 cpv 3 del Regolamento del Corpo pompieri di Locarno, premesso che sia stato concesso l'adeguamento al carovita delle relative indennità di cui al medesimo art. 22 cpv 3.

7.4 Fatturazione e condizioni di pagamento

Il CCPL fattura annualmente le sue prestazioni alle FART entro fine novembre.

Il pagamento va effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'invio della fattura.

In caso di contestazioni, le parti si impegnano a risolvere le opposizioni privilegiando la via extra-giudiziaria. Sussidiariamente, potranno far valere i propri diritti presso le competenti sedi giudiziarie..

8. Responsabilità e assicurazione

La responsabilità per eventuali danni causati a terzi nell'ambito di un'esercitazione o di un intervento congiunto è retta dalle disposizioni di legge.

La copertura assicurativa del personale compete alle singole parti.

2022.12.15_convenzione indeterminata fart

9. Disposizioni finali ed entrata in vigore

La presente Convenzione è approvata dal Consiglio comunale con risoluzione del.......

La presente Convenzione entra in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2024 e ha una durata indeterminata.

La disdetta della Convenzione va inoltrata per iscritto entro la fine di un anno civile previo preavviso di sei mesi.

Qualora sorgessero tra le parti delle divergenze in merito all'interpretazione della convenzione ed attuazione presenti accordi, le parti si adopereranno per una soluzione transattiva, che tenga conto dello spirito e della portata degli accordi stessi.

La convenzione è redatta in 3 (tre) esemplari.

Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) SA

Per le FART **II Direttore** Il Capo Dipartimento delle Claudio Blotti finanze e del marketing Moreno Storni Locarno, **COMUNE DI LOCARNO** Per il Municipio Il Segretario: Il Sindaco: Locarno, Il Corpo Civici Pompieri di Locarno Il Comandante: Locarno,

10. Allegati

Allegato A

| REGOLAMENT | O DEL O | CORPO P | POMPIERI DEL COMUNE DI LOCARNO (RCPCL) | | | | |
|---------------|--|----------|--|--|--|--|--|
| | base | Aumento* | Arrotondamento | | | | |
| Dati base | CHF/h | 5.00% | CHF/h | | | | |
| milite | 29.30 | 30.77 | 30.75 | | | | |
| quadro | 33.00 | 34.65 | 34.65 | | | | |
| ufficiale | 35.70 | 37.49 | 37.30 | | | | |
| Manutenzione | 23.50 | 24.68 | 24.70 | | | | |
| * Conformemen | * Conformemente all'art. 22 cpv. 3 del RCPCL. Ultimo aggiornamento: 09.11.2010 | | | | | | |

| Sopralluoghi a cadenza annuale per conoscere le condizioni locali in sotterraneo con i quadri del Corpo Civici pompieri di Locarno. | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---------------|-----|----------|--|--|--|
| Ore previste 2 ore ogni 3 anni come da calcolo sottostante. Nei 2 anni rimanenti si svolgerà un incontro con un ufficiale del CCPL per comunicare e visionare eventuali aggiornamenti sullo stato dell'infrastruttura. | | | | | | | | |
| | n° | h | CHF/h | | | | | |
| Quadri | 13.00 | 26.00 | 34.65 | CHF | 900.90 | | | |
| Ufficiali | 10.00 | 20.00 | 37.30 | CHF | 746.00 | | | |
| | | | Totale | CHF | 1'646.90 | | | |
| | | | Onere annuale | CHF | 548.97 | | | |

| Corso annuale | formazi | one in a | mbito protezione | della re | espirazione (APR) |
|----------------|---------|----------|------------------|----------|-------------------|
| Ore previste | 4.00 | | | | |
| | n° | h | CHF/h | | |
| Militi | 47.00 | 188.00 | 30.75 | CHF | 5'781.00 |
| Quadri | 13.00 | 52.00 | 34.65 | CHF | 1'801.80 |
| Ufficiali | 6.00 | 24.00 | 37.30 | CHF | 895.20 |
| Ripristino APR | 3.00 | 13.00 | 24.70 | CHF | 963.30 |
| | | | Totale | CHF | 9'441.30 |
| | | | Onere annuale | CHF | 9'441.30 |

| <u>Esercitazioni</u> | d'interver | nto a cad | lenza biennale | | |
|----------------------|------------|-----------|----------------|-----|----------|
| Ore previste | 4.00 | | | | |
| | n° | h | CHF/h | | |
| Militi | 40.00 | 160.00 | 30.75 | CHF | 4'920.00 |
| Quadri | 8.00 | 32.00 | 34.65 | CHF | 1'108.80 |
| Ufficiali | 6.00 | 24.00 | 37.30 | CHF | 895.20 |
| | | · | Totale | CHF | 6'028.80 |
| | | | Onere annuale | CHF | 3'014.40 |

| Importo annuale (art.7.1) | CHF | 13'004.67 |
|---------------------------|-----|-----------|

Allegato B

| Elaborazione piani d'intervento | | | | | | |
|---|------|-------|---------------|-----|----------|--|
| ORDINANZA MUNICIPALE CHE STABILISCE LE TASSE E LE TARIFFE PER PRESTAZIONI PARTICOLARI DEL CORPO POMPIERI, art.4 cpv.2 | | | | | | |
| | n° | h | CHF/h | | | |
| Comandante | 1.00 | 20.00 | 92.00 | CHF | 1'840.00 | |
| | | | Totale | CHF | 1'840.00 | |
| | | | Onere annuale | CHF | 1'840.00 | |

| Importo annuale complessivo | CHF | 14'844.67 |
|-----------------------------|-----|-----------|

CHF

Dati aggiornati al 15.12.2022

Importo annuale (art.7.2)

1'840.00